



COMUNE DI LESSONA

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

OGGETTO:

Partecipazioni societarie possedute dal Comune. Ricognizione annuale di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

L'anno duemilaventidue, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. dott. SIMONE CAMBIE' - Sindaco	Sì
2. BAGATIN MAURA - Vice Sindaco	Sì
3. DALL'O' FABRIZIO - Consigliere	Sì
4. CAPPÀ VERZONE FRANCESCO - Consigliere	Sì
5. COLOMBARA FABRIZIO - Consigliere	Sì
6. GROSSO LORENZO - Consigliere	Sì
7. COLOMBARA DAVIDE - Consigliere	Sì
8. TREVISAN EDOARDO - Consigliere	Sì
9. FURNO LUISA - Consigliere	Sì
10. GRAZIOLA ELEONORA - Consigliere	Sì
11. ZAGO ENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor dott. SIMONE CAMBIE' nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor dott. Guido Ingrassia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco

Premesso che:

- l'articolo 20 del D.lgs 19.08.2016 n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal D.lgs 16.06.2017, n. 100 (di seguito TU), prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un’analisi dell’aspetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

Dato atto che:

- l'articolo 24 del TU, nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 26.09.2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36;
- dopo le successive revisioni del 2018,2019 e 2020, il comune di Lessona risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
 - o A.T.A.P. S.p.a.;
 - o CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi;
 - o S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese;
 - o S.I.I. S.p.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese;
 - o SO.RI.SO S.r.l.;
 - o A.T.L. Agenzia Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l.

Considerato che occorre procedere per l'effettuazione della ricognizione annuale riferita alla scadenza del 31.12.2022 (dati relativi al 31.12.2021) e che, al riguardo, il componente del Servizio Finanziario ha effettuato apposita ricognitoria in merito alle partecipazioni societarie.

Visto l'esito della suddetta ricognitoria come da allegato “A” alla presente quale parte integrante e sostanziale, il cui format è stato predisposto sul format della scheda di rilevazione allegata alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n.22/SEZAUT/218/INPR del 21.12.2018.

Dato atto che le partecipazioni societarie oggetto di ricognitoria sono tutte riferite a Società pubbliche o a prevalente capitale pubblico che:

- svolgono attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di interessi generali e delle finalità istituzionali proprie del Comune ovvero di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- hanno dipendenti e il loro numero è superiore al numero degli amministratori,
- hanno una sana gestione economico-finanziaria, nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio superiore al minimo di legge e per quattro dei cinque esercizi precedenti non hanno prodotto un risultato negativo, ad eccezione:
 - della Società S.E.A.B. S.p.A., Società Ecologica Area Biellese, che in due dei quattro esercizi precedenti il 2021 (2017 e 2019) ha avuto un risultato negativo che però è stato ampiamente recuperato negli esercizi 2020 e 2021 e che si spera possa ulteriormente migliorarsi alla luce del percorso di risanamento intrapreso dalla Società: al riguardo si segnala che in data 20.02.2020 è stato presentato al Tribunale di Biella il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in data 19.02.2021 è stato depositato il piano concordatario con i relativi allegati, in data 03.06.2021 il Tribunale ha definitivamente ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo; per

tali motivi, si reputa di dover comunque mantenere la partecipazione societaria – stante anche la non rilevante entità della partecipazione posseduta dal Comune che, peraltro, non gli consente di intraprendere autonomamente iniziative di *governance*;

- A.T.A.P. S.p.A., che in uno dei quattro esercizi precedenti il 2021 (2019) ha avuto un risultato negativo che però è stato recuperato negli esercizi 2020 e 2021 senza richiedere l'intervento dei Comuni detentori delle partecipazioni; per tale motivo, si reputa di dover comunque mantenere la partecipazione societaria, stante anche la non rilevante entità della partecipazione posseduta dal Comune che, peraltro, non gli consente di intraprendere autonomamente iniziative di *governance*;
- SO.RI.SO s.r.l., che in uno dei quattro esercizi precedenti il 2021 (2020) ha avuto un risultato negativo che però è stato recuperato nell'esercizio 2021 senza richiedere l'intervento dei Comuni detentori delle partecipazioni; per tale motivo, si reputa di dover comunque mantenere la partecipazione societaria, stante anche la non rilevante entità della partecipazione posseduta dal Comune che, peraltro, non gli consente di intraprendere autonomamente iniziative di *governance*

Considerato che, per le valutazioni che precedono, le Società partecipate dal Comune hanno titolo per essere mantenute, avuto riguardo all'ottimale loro funzionamento, all'assenza di alcun tipo di incidenza finanziaria sul bilancio comunale ed all'esequità delle quote di partecipazione detenute che, seppur non consentono all'Ente di intraprendere autonomamente iniziative di *governance*, consentono però allo stesso di partecipare, attraverso i suoi rappresentanti, all'assunzione di significative decisioni nell'ambito di procedure ed attività che riguardano la gestione e il governo di importanti servizi erogati alla cittadinanza, quali il servizio idrico-integrato, i trasporti locali, il servizio mensa, ecc.

Ritenuto di dover dare atto di tale circostanza, costituendo la ricognizione periodica annuale di cui al succitato art. 20 un adempimento obbligatorio.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione alla quale sono stati acquisiti:

- il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del succitato T.U. Enti Locali.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del menzionato T.U. Enti Locali.

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di dare atto ed approvare, conseguentemente, che, ai fini della ricognizione annuale di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., il Comune possiede le partecipazioni societarie di cui è menzionata in narrativa, accertate come da allegato "A" alla presente proposta di deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare altresì atto ed approvare che le partecipazioni in oggetto di ricognizione come punto 2 hanno titolo per essere ancora mantenute per le motivazioni espresse in narrativa;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la comunicazione del suddetto esito alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., mediante inserimento dei relativi dati nell'apposito portale, con la

precisazione che, qualora la Corte dei Conti o il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovessero adottare modelli di rilevazioni che contengono diversità rispetto al modello qui allegato sotto lett. "A", il Responsabile del Servizio Finanziario predetto è autorizzato fin d'ora ad apportare le conseguenti variazioni ed integrazioni, con dichiarazione sin da subito di rato e valido;

5. di disporre, infine, che copia dell'adottanda proposta di deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco e dallo stesso illustrata.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti:

- il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del succitato T.U. Enti Locali.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra riportata.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
dott. SIMONE CAMBIE'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
dott. Guido Ingrassia